
Decreto del Segretario Direttore n. 14 del 12/01/2024

Oggetto: Annullamento in autotutela degli esiti della prova scritta di concorso per 12 posti a tempo pieno ed indeterminato di OSS

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Spinello

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Paola Nuovo

Il Segretario Direttore,

VISTO il decreto del Segretario Direttore n. 419 del 26/09/2023 con il quale è stato indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami per la copertura di **12 posti** a tempo indeterminato con profilo di O.S.S., da assegnare all'Area Sanitaria Assistenziale del C.S.A.;

DATO ATTO che il bando relativo è stato pubblicato, come da normative e prassi in vigore, sul sito istituzionale dell'Ente e su InPa;

RICHIAMATI i decreti del Segretario Direttore n. 489 del 21/11/2023, n. 528 del 13/12/2023 e n. 559 del 19/12/2023 di nomina della Commissione esaminatrice ed ammissione dei candidati al concorso in parola;

CONSIDERATO che in data 27/11/2023, 04/12/2023, 19-21-22/12/2023 sono state rispettivamente espletate la prova di preselezione, la prova scritta e la prova orale del Concorso di cui trattasi;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli esiti della prova scritta del 04/12/2023 sul sito istituzionale dell'Ente e su InPa, alcuni candidati hanno presentato richiesta di accesso agli atti relativamente alla possibilità di poter visionare la propria prova e di poter ricevere la sequenza di tutte le risposte ritenute corrette da parte dell'Ente;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice, a seguito rivalutazione attenta dei quesiti posti e delle relative risposte esatte, ha prodotto proprio verbale al Segretario Direttore, prendendo atto che n.2 quesiti (come da verbale allegato) potevano dare adito a contestazioni nella valutazione del punteggio assegnato;

CONSIDERATO che il bando di indizione della procedura concorsuale di cui trattasi prevede espressamente che è facoltà inoppugnabile dell'Ente non dare seguito alla procedura concorsuale in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero;

CONSIDERATO che le summenzionate richieste di accesso impongono allo scrivente Ente di valutare i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio in autotutela degli atti amministrativi che si assumono viziati da illegittimità;



CONSIDERATO che in linea generale, il potere di annullamento in autotutela è qualificabile come il potere dell'amministrazione di rimuovere unilateralmente e autonomamente gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'interesse pubblico. In particolare, attraverso il potere di autotutela, l'amministrazione può risolvere controversie – attuali o potenziali – relative ai propri provvedimenti (anche prescindendo dal ricorso all'autorità giudiziaria);

CONSIDERATO che all'interno del potere generale di autotutela si distingue il potere di riesame degli atti amministrativi, il quale attiene all'autotutela c.d. decisoria spontanea, la quale consiste nella rivalutazione discrezionale di situazioni di fatto e di diritto alla base di un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione che ha adottato l'atto iniziale;

CONSIDERATO che tale potere di annullamento è da ritenersi, dunque, qualificabile come un atto di ritiro di un precedente provvedimento amministrativo, di cui si sospetta fondatamente un vizio di legittimità, dotato di efficacia *ex tunc* (ora per allora), che trova il suo fondamento negli artt. 21 nonies della Legge 241/1990 e nell'art. 97 Costituzione, oltretutto nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in virtù del quale la stessa deve adottare atti il più possibile rispondenti alle finalità cui è preordinata l'attribuzione del potere, con l'effetto di conformare la situazione di fatto o di diritto all'interesse pubblico a condizione che l'esercizio del potere risponda effettivamente all'esigenza di assicurare il perseguimento di un interesse generale;

CONSIDERATO che la scelta relativa alle modalità di svolgimento delle prove scritte costituisce un atto discrezionale e non vincolato e, pertanto, soggetto alla possibilità di annullamento previsto dall'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e, inoltre, non rientrano nella categoria degli atti indicati dall'art. 21 octies, co. 2, della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza amministrativa, l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo è ammissibile nel caso in cui sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, un cambiamento della situazione di fatto ed una valutazione dell'interesse pubblico originario (Consiglio di Stato, sez. V, 15.3.2019, n. 1707), essendo gravata in ogni caso la pubblica amministrazione di motivare adeguatamente in merito alla valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati (Consiglio di Stato, sez. VI, 27.2.2019, n. 1374):

- in particolare, il Consiglio di Stato, sez. VI, 27.1.2017, n. 341, in materia di annullamento d'ufficio, ha ribadito che l'art. 21 nonies legge n. 241/1990, disciplina il potere di autotutela in modo da stabilire, per la sua valida esplicazione, un presupposto rigido (l'illegittimità dell'atto da annullare) e altre condizioni flessibili e duttili riferite a concetti indeterminati e, come tali, affidate all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione. Queste ultime devono intendersi, in particolare, stabilite a garanzia delle esigenze di tutela dell'affidamento, dei destinatari degli atti ampliativi, in ordine alla stabilità dei titoli ed alla certezza degli effetti giuridici da essi



prodotti e, appunto a mezzo dell'affidamento, a garanzia della valutazione discrezionale dell'amministrazione nella ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze di ripristino della legalità (di qui la rimozione di un atto illegittimo) e quelle di conservazione dell'assetto regolativo recato dal provvedimento viziato.

- più in dettaglio, secondo i principi giurisprudenziali inizialmente enucleati dal Consiglio di Stato e poi sostanzialmente confluiti nell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento sono l'illegittimità originaria del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari e, non ultimo, una più puntuale e convincente motivazione allorché la caducazione avvenga ad una notevole distanza di tempo (Consiglio di Stato, sez. IV, 25.1.2017, n. 294).
- pertanto, è necessaria a determinare l'esercizio del potere di annullamento, la rilevata illegittimità dell'atto unitamente alla comparazione degli interessi coinvolti, onde accertare la sussistenza e prevalenza di un interesse pubblico attuale all'annullamento. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29.2.2016, n. 816);
- l'esercizio del potere di autocorrezione della pubblica amministrazione procedente è finalizzato a consentire la contemporanea tutela dell'interesse privato, in specie degli altri partecipanti al concorso a proseguire nella partecipazione onde tentare di risultarne vincitori, con quello del Centro Servizi Anziani di Adria a definire la procedura concorsuale, pur tuttavia sempre nel rispetto del buon andamento, del trattamento paritario, della garanzia della libertà di concorrenza;

CONSIDERATO che gli esiti della procedura non sono stati finalizzati mediante l'adozione del provvedimento di presa d'atto della nomina dei vincitori e, pertanto, non essendo sorta alcuna posizione soggettiva qualificata e tutelata, l'Ente è titolare, secondo gli indirizzi dettati dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. III, 01.08.2011, n. 4554) dell'ampio potere discrezionale di adottare un provvedimento di annullamento in autotutela fino al momento in cui sia intervenuto il provvedimento (di presa d'atto) della nomina dei vincitori;

RITENUTA ragionevole, a fronte di un numero limitato di quesiti erronei (nel caso di specie 2 su 24) “la scelta di non inficiare l'intera procedura, ma solo i quesiti inesatti, scelta coerente con il principio di conservazione degli atti, con il principio di tutela dell'affidamento della massa di candidati che hanno partecipato alla procedura e che la hanno superata, con il principio di buon andamento dell'amministrazione” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 293 del 18.06.2012);

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in attuazione dei principi generali di imparzialità, legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'attività amministrativa in materia di concorsi pubblici, procedere, mediante autotutela, all'annullamento degli esiti della prova scritta pubblicati in data 07/12/2023 sul sito istituzionale dell'Ente e su inPa;

RITENUTO necessario, al fine di rispettare i criteri definiti dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione della prova scritta del 4/12/2023, di pubblicare i nuovi esiti disposti dalla Commissione esaminatrice;

VERIFICATO che a seguito dell'attribuzione dei nuovi punteggi, altri candidati avrebbero potuto essere ammessi alla prova orale;

RITENUTO, per il principio di conservazione degli atti, mantenere valida la prova orale dei candidati precedentemente ammessi, svolta nelle date 19-21-22/12/2023;

RITENUTO necessario fissare una data per lo svolgimento della prova orale degli ulteriori candidati aventi diritto;

DECRETA

1. di procedere all'annullamento in autotutela degli esiti della prova scritta pubblicati in data 07/12/2023, sul sito istituzionale dell'Ente e su inPa;
2. di pubblicare i nuovi esiti della prova scritta svoltasi in data 04/12/2023, disposti dalla Commissione esaminatrice, ammettendone alla prova orale gli ulteriori candidati aventi diritto;
3. di mantenere valida la prova orale dei candidati precedentemente ammessi, svolta nelle date 19-21-22/12/2023;
4. di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova orale degli ulteriori candidati aventi diritto;
5. di demandare all'Ufficio Personale, per quanto di competenza, l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto;
6. di firmare digitalmente il presente decreto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le regole in uso.

La Responsabile dell'istruttoria

f.to Dott.ssa Paola Nuovo

Il Segretario Direttore

f.to dott.ssa Paola Spinello